

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Delib. N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO TECNICO COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

			Presente	Assente
Fatto l'appello nominale, risultano:				
MINOLI	Flavio	- Sindaco	x	
DONIS	Roberto	- Vicesindaco	x	
CERRI	Andrea	- Assessore	x	
Totali N.			3	0

Assenti giustificati risultano i Signor.....

.....

Assiste il Segretario Comunale Signor REGIS MILANO dott. Michele.....

Riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti il Signor MINOLI Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in quattro aree: amministrativa, contabile, polizia locale e tecnica;
- si rende necessario potenziare il servizio tecnico, onde assicurarne il regolare ed adeguato funzionamento e garantire il corretto assolvimento di tutti gli obblighi di legge;
- non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere proficuamente le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area, trattandosi di Ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico e risorse finanziarie limitate;
- si ritiene necessario adottare una soluzione alternativa e *ad interim*, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”*.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis* : “*l’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*”;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “*gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro*”;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “*Qualora l’amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010*”;

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo “*scavalco d’eccedenza*” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “*scavalco condiviso*” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;

DATO ATTO che:

- in merito al ricorso al lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., prevede che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- a questo proposito nell’anno 2009 il Comune di Boca non ha fatto ricorso a lavoro flessibile e pertanto, la relativa spesa di riferimento risulta pari a zero;

-con la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie - del 20-12-2016 n. [1/SEZAUT/2017/QMIG](#), risulta enunciato un importante principio di diritto, che risolve il contrasto interpretativo sorto tra le varie sezioni in materia di lavoro flessibile relativamente all’individuazione del limite di spesa da utilizzare come riferimento - rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 - nella specifica ipotesi in cui l’amministrazione locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009. Secondo il Collegio, l’Amministrazione può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l’ente, “fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art 36 commi 2 e ss. del d.lg.s 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”;

- con la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie del 24-07-2018 n.15/SEZAUT/2018/QMIG, la medesima Sezione ribadisce che con la precedente deliberazione n.

1/2017, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui "*l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale, non essendo possibile addivenire alla determinazione del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i.*";

- in base alle comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale, motivate in precedenza circa la necessità di ricorrere, per le incombenze dell'Area tecnica, ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente locale, il nuovo parametro annuale di riferimento diviene la citata spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale quale risulta essere il servizio dell'ufficio tecnico comunale;

- il ricorso al lavoro flessibile di cui sopra risulta comunque rispettare i presupposti stabiliti dall'art. 36 commi 2 e ss. del D. Lgs. 165/2001, dalla normativa contrattuale, nonché dai vincoli generali previsti dall'ordinamento;

PRECISATO che l'utilizzo in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. *ex multis*, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del consiglio comunale;

PRECISATO altresì che, alla luce dei citati pareri, nello specifico della materia in trattazione che prevede l'attività di dipendente di altro ente venga effettuata al di fuori del proprio orario di lavoro:

- non risulta necessaria una preventiva regolamentazione tra gli enti interessati di accordarsi per definire i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, stante in primo luogo il fatto che la disciplina dell'articolo 1, comma 557, l. 311/2004 prevede unicamente l'autorizzazione dell'ente di appartenenza;

- risulta applicabile la normativa in materia di riduzione della spesa indicata dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010, per la quale sono state esposte le ragioni e giustificazioni del relativo superamento, come dettagliato in precedenza;

CONSIDERATO che:

- che questo Ente con nota *ad hoc* chiedeva, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/01 e dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004, di fruire della collaborazione dell'Ing. Leonardo Lavecchia, dipendente del Comune di Agrate Conturbia, per sopperire alle esigenze lavorative presso l'Area tecnica di questo Comune ;
- che il Comune di Agrate Conturbia, con autorizzazione del 21/02/2022 comunicava il proprio nulla osta all'utilizzo di detto personale per un massimo di sei ore a settimana oltre l'ordinario orario lavorativo, ma comunque entro le complessive 48 ;
- il dipendente ha manifestato in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività fino ad un massimo di sei ore settimanali presso l'Ente richiedente;

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. "*scavalco d'eccedenza*" consentirebbe all'ente la realizzazione delle esigenze *ut supra* descritte: *in primis*, l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore amministrativo dell'impiegato succitato,

in seconda istanza , l'economicità poiché il costo conseguente allo scavalco è in ogni caso inferiore alle economie derivanti dal collocamento a riposo summenzionato;

ACCERTATA l'esigenza eccezionale e temporanea di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

PRESO ATTO:

- del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;
- della sussistenza dei prerequisiti necessari per poter effettuare assunzioni;

VISTI:

- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomie locali.

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/20000;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

1. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004, del dipendente del Comune di Agrate Conturbia Ing. Leonardo Lavecchia dal 01/03/2022 fino al 31/08/2022, per un massimo di sei ore settimanali, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Amministrazione di appartenenza, a favore del Comune di Boca, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'Area tecnica;

2. Di dare atto che:

- l'utilizzo delle prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;

- il rapporto sarà configurato quale lavoro subordinato e al dipendente sarà corrisposto un compenso, per le ore effettivamente prestate, ragguagliato al trattamento economico fondamentale, comprensivo di indennità di comparto e di vacanza contrattuale percepite in base al Contratto Collettivo Enti Locali secondo il livello di appartenenza;

3. Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto, in presenza di mutate esigenze.

Con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 26.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Boca, lì 26/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNICHINI Laura

IL PRESIDENTE
F.to MINOLI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, lì 10/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO Dott. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/03/2022 al 26/03/2022

Boca, lì 11/03/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MARONI Valeria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La deliberazione è divenuta esecutiva il 26.02.2022

Boca, lì 26.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to REGIS MILANO dott. Michele